



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 58	Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. N. 267/2000 PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE PREGRESSE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALNERINA -
Data 25-09-20	

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 16:00, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

MARIO DE CAROLIS	P	MAGRELLI DAMOCLE	P
GINO EMILI	P	DI CURZIO DIEGO	P
LEPRI ALESSANDRA	P	LUISA DI CURZIO	P
Del Piano Monica	P	DI PASQUALE MAURIZIO	P
BENEDETTI DANIELA	A	ALOISI SAMUELE	P
CASTELLUCCI LANFRANCO	P	BRUNI RICCARDO	P
VENERI STEFANO	P		

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede

il sig. MARIO DE CAROLIS,

in qualità di SINDACO

Partecipa

il Segretario

sig. VULPIANI SIMONA

Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

LEPRI ALESSANDRA

BRUNI RICCARDO

Il Presidente in proseguo di seduta, passa all'argomento posto al n. 9) dell'ordine del giorno, che ha per oggetto:

“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE PREGRESSE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALNERINA”.

La proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale è la n. 54 del 04/09/2020 del Responsabile dell'Area Amministrativa, così formulata:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- CHE per effetto della legge regionale dell'Umbria n. 24/2007 e dei decreti del Presidente della Giunta regionale di attuazione n. 112/2008 e n. 146/2008, è stata costituita la Comunità Montana Valnerina con Sede in Norcia (PG) di cui questo Comune ne fa parte;
- CHE l'adesione alla Comunità presupponeva a carico dell'ente il versamento di una quota di adesione pari a lire 2.000 ad abitante, come previsto dall'art.26 lettera a) dello Statuto della Comunità Montana;
- CHE, con L.R. n. 18 del 23.12.2011 recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative”, la Regione dell'Umbria ha disposto lo scioglimento delle Comunità Montane ed il trasferimento delle funzioni all'Agenzia Forestale (A.Fo.R), alle Unioni di comuni e alle altre forme associative;
- CHE, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 14.01.2012, è stato disposto lo scioglimento della Comunità Montana Valnerina e la nomina del Commissario liquidatore;
- CHE, ai sensi dell'art. 63 della citata legge regionale n. 18/2011, le Comunità montane, ancorchè sciolte, continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle Unioni dei Comuni o altre forme associative;
- CHE con delibera della giunta regionale n. 622 del 07.05.2019 avente ad oggetto “Criteri, entità e modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'allegato B alla L.R. n. 10/2015” è stato individuato il personale di ogni Comunità Montana che forma il nucleo impiegato nella liquidazione degli enti montani;

VISTA l'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 16.06.2020 al n. 7453 con la quale la Comunità Montana Valnerina in liquidazione ha ingiunto al Comune di Cascia a pagare la somma di euro 16.210,46, di cui euro 16.002,00 per quote di adesione relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ed euro 208,46 per interessi legali;

RILEVATA la obbligatorietà della spesa in argomento trattandosi di quota associativa dovuta da questo Ente, ai sensi dell'art 26 lettera b) dello Statuto della stessa Comunità Montana,

VISTI in particolare:

- l'art. 2 del Regio Decreto n. 639/1910 il quale prevede “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine,

emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esentivi, la somma dovuta”;

- l'art. 5 il quale testualmente prevede “*Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli artt. 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati*”;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione n.117/2016/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise la quale ha precisato che la sola appartenenza all'Ente comunitario comporta per il Comune membro l'obbligo di versare la quota associativa, al di fuori di ogni rapporto sinallagmatico tra i due soggetti, perché detta quota non è commisurata al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'Ente comunitario stesso;

VISTO l'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;
- e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

RICHIAMATO l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di

cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;

EVIDENZIATO che, nel caso di specie, per quanto sopra esposto, al fine di evitare l'ulteriore esborso di somme in capo all'ente, ricorrono tutti gli estremi per poter procedere al riconoscimento di debito ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 267/2000 della somma di euro 16.002,00 dovuta a titolo di quote di adesione per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 trattandosi di somme dovute da questo Ente in base allo Statuto della Comunità Montana , e costituendo l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 titolo esecutivo, esclusi gli interessi;

ANALIZZATE le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare il debito fuori bilancio, così come deliberato in questa seduta in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 18/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regio Decreto n. 639/1910;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 così come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

PROPONE

- 1) DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, anche al fine di evitare un ulteriore esborso di denaro per lente, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 16.002,00 in favore della Comunità montana Valnerina in liquidazione a titolo di quote associative dovute per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 in base allo Statuto della Comunità Montana e costituendo l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 titolo esecutivo, esclusi gli interessi;
- 3) DI PROVVEDERE al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 2, per l'importo complessivo di €. 16.002,00 mediante imputazione al cap. 13/14 del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi la necessaria disponibilità
- 4) DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compreso l'impegno di spesa per €. 16.002,00 a carico del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 a favore del creditore Comunità Montana Valnerina in liquidazione;
- 5) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
- 6) DI DARE ATTO che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
- 8) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per comprovati motivi di urgenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 54 del 04/09/2020 del Responsabile Area Amministrativa;

UDITA la relazione del Sindaco il quale illustra il punto posto all'ordine del giorno.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 12 ;
Votanti n. 12;
Favorevoli n.09;
Contrari n. zero;

Astenuti n. 03 (Magrelli Damocle, Di Curzio Diego, Di Pasquale Maurizio);

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata, demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata.

La deliberazione prende il n. 58 dell'anno 2020
--

Di seguito, il Presidente chiede di votare l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Presenti n. 12 ;
Votanti n. 12;
Favorevoli n.09;
Contrari n. zero;

Astenuti n. 03 (Magrelli Damocle, Di Curzio Diego, Di Pasquale Maurizio);

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA

LATTANZI PATRIZIA

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità contabile: parere favorevole

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO

F.to LATTANZI PATRIZIA

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene sottoscritta come segue:

IL SINDACO

F.to MARIO DE CAROLIS

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-10-20 al 28-10-20 Registro Albo Pretorio n. 1397

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 13-10-20

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-10-20 al 28-10-20:

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, in data 25-09-20: 25-09-20 diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

E' copia conforme all'originale.

Cascia, li

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA